

## Regolamento della Commissione Comunale per il Paesaggio

### **Art 1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del comune di Sirmione ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

### **Art 2 – Istituzione della Commissione comunale per il Paesaggio**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. è istituita la Commissione per il paesaggio del comune di Sirmione (di seguito denominata Commissione).

### **Art.3 - Competenze della commissione per il paesaggio**

1. La Commissione per il Paesaggio quale organo tecnico consultivo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, esprime pareri obbligatori non vincolanti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

In particolare, il comma 3 del citato art. 81 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, allegato B, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni all'ente presso il quale è istituita;
  - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
  - alle opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  - al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
  - ad ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
  - sui piani attuativi.

### **Art. 4 – Composizione della commissione per il paesaggio**

1. La Commissione è composta 5 (cinque) aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di selezione sulla base della presentazione di candidature accompagnate da curriculum professionale.
4. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una materia attinente all'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
5. I candidati dovranno possedere: - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Sirmione; - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Sirmione.

#### **Art. 5 – Nomina della commissione per il paesaggio ed incompatibilità**

1. La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio avviene a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.
2. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai criteri di cui alla Delibera G.R. n. 4348 del 22 febbraio 2021 "Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche" e richiamati al precedente art 4.
3. Con tale atto viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia e urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6. del D.lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
6. Gli atti amministrativi relativi alla nomina della Commissione del Paesaggio, nonché alla sua istituzione e disciplina, sono trasmessi a Regione Lombardia, per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL.

La ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL, che attesta il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, sancisce la validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.

#### **Art. 6 Durata della commissione e sostituzione dei componenti**

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

2. Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo regionale MAPEL (Monitoraggio delle Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali) la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio. Tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali.

Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo regionale MAPEL).

3 I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 5 (cinque) sedute consecutive della Commissione, o a 10 (dieci) sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

4 Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

#### **Art. 7 – Convocazione della commissione**

1. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta;

3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a due giorni.

4. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco e all'Assessore competente. Il Presidente inoltre può invitare ai lavori della Commissione il Sindaco o, se nominati, l'assessore all'Urbanistica e/o ai Lavori Pubblici per le delucidazioni e/o i chiarimenti ritenuti necessari, senza alcun diritto di voto da parte degli stessi, sugli assumendi pareri.

#### **Art. 8 – Validità delle sedute e dei pareri espressi**

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **Art. 9 – Istruttoria tecnico – amministrativa**

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. I pareri della Commissione debbono essere congruamente motivati, anche nei casi in cui siano favorevoli.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere:
  - un supplemento istruttorio;
  - documentazione integrativa;
  - effettuazione di sopralluoghi;
  - l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati. In questo caso i progettisti non sono comunque ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere;
  - la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle tematiche in oggetto.
5. Qualora sia rilasciato un provvedimento paesaggistico non conforme al parere della Commissione del Paesaggio, tale discostamento viene adeguatamente motivato e ne viene data informazione alla Commissione.
6. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

#### **Art. 10 – Attività di segreteria della commissione**

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale del Comune di Sirmione.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi. Per ogni istanza esaminata si procede alla redazione di proprio distinto parere con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza, le eventuali motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta e delle astensioni. Tale parere è firmato da tutti i componenti della commissione presenti alla seduta.
4. Il segretario della Commissione, designato dal Responsabile del Settore competente, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri e alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro raccolta e alla loro archiviazione.

#### **ART. 11 – Criteri per l'espressione del parere**

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
  - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
  - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002), e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

#### **Art. 12– Indennità e rimborsi**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenute e documentate.

## Sommario

Art 1 – Finalità .....	1
Art 2 – Istituzione della Commissione comunale per il Paesaggio .....	1
Art.3 - Competenze della commissione per il paesaggio .....	1
Art. 4 – Composizione della commissione per il paesaggio .....	1
Art. 5 – Nomina della commissione per il paesaggio ed incompatibilità .....	2
Art. 6 Durata della commissione e sostituzione dei componenti.....	3
Art. 7 – Convocazione della commissione .....	3
Art. 8 – Validità delle sedute e dei pareri espressi .....	4
Art. 9 – Istruttoria tecnico – amministrativa .....	4
Art. 10 – Attività di segreteria della commissione .....	5
ART. 11 – Criteri per l’espressione del parere .....	5
Art. 12– Indennità e rimborsi .....	5